

Termini e condizioni generali di vendita e consegna di Corza

DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 Nei presenti Termini e condizioni si applicano le seguenti definizioni:

“Condizioni”	indica i termini e condizioni generali di vendita di Corza indicati nel presente documento;
“Informazioni riservate”	indica tutte le informazioni commerciali, finanziarie o tecniche, le informazioni relative a Merci, piani, know-how o segreti commerciali di natura palesemente riservata o contrassegnate come riservate, o sviluppate da una parte nell'adempimento dei propri obblighi ai sensi del Contratto o altrimenti, in forza dello stesso;
“Contratto”	indica l'accordo tra Corza e il Cliente per la vendita e l'acquisto delle Merci oggetto delle presenti Condizioni e dell'Ordine e include tutti i relativi allegati, documenti acclusi, appendici e specifiche di lavoro;
“Cliente”	indica la parte nominata nel Contratto che ha accettato di acquistare le Merci da Corza e i cui particolari sono indicati nell'Ordine;
“Documentazione”	indica qualsiasi descrizione, istruzione, manuale, letteratura, particolare tecnico o altro materiale correlato, fornito in relazione alle Merci;
“Forza maggiore”	indica un evento o una sequenza di eventi che esulano dal ragionevole controllo di una parte, impedendone o ritardandone l'adempimento degli obblighi assunti ai sensi del Contratto;
“Merci”	indica le merci e ogni altro materiale fisico indicato nell'Ordine che deve essere fornito da Corza al Cliente in conformità al Contratto;
“Sede”	indica l'indirizzo o gli indirizzi definiti nell'Ordine per la consegna delle Merci;
“Ordine”	indica un ordine di fornitura delle Merci trasmesso dal Cliente sostanzialmente nella stessa forma indicata nel modulo d'ordine di Corza;
“Prezzo”	ha il significato di cui alla Clausola 2.1;
“Specifica”	indica la descrizione di Merci e imballaggi o la pertinente Documentazione fornita ai sensi di quanto disposto o riferito nel Contratto;
“Periodo di garanzia”	ha il significato di cui alla Clausola A.8.2.

Applicazione delle presenti Condizioni

- 1.1 Le presenti Condizioni si applicano a tutti i rapporti commerciali tra Corza e i suoi clienti (a prescindere se si tratti di società, organismi di diritto pubblico o qualsiasi altra organizzazione). Corza e il Cliente sono indicati collettivamente come le **“Parti”**.
- 1.2 Le presenti Condizioni si applicano al Contratto tra Corza e il Cliente e ne costituiscono parte integrante. Esse sostituiscono qualsiasi condizione di acquisto o fornitura definita in precedenza.
- 1.3 Nessun termine o condizione attergato, fornito con o contenuto nelle condizioni di acquisto, nell'ordine, nella conferma dell'ordine, nelle specifiche o in un altro documento del Cliente costituirà parte integrante del Contratto, se non diversamente convenuto per iscritto da Corza.
- 1.4 Nessuna variazione delle presenti Condizioni, di un Ordine o del Contratto (sia esso scritto od orale) sarà vincolante in assenza di espresso accordo scritto formalizzato per conto di Corza e del Cliente, rispettivamente, da un firmatario debitamente autorizzato.

2. Prezzo

- 2.1 Il Prezzo per le Merci sarà quello stabilito nell'Ordine o, laddove tale disposizione non sia stabilita, sarà calcolato in conformità con il tariffario di Corza in vigore di volta in volta (anche qualora prezzi diversi siano indicati in cataloghi o altre informazioni riguardanti le Merci fornite al Cliente prima di effettuare l'Ordine). Saranno applicati i prezzi elencati vigenti il giorno della consegna più l'imposta sul valore aggiunto applicabile ai sensi di legge. Per la fornitura di Merci a grossisti e farmacie aperte al pubblico, si applicano le dimensioni di imballaggio e gli importi del listino dei prezzi all'ingrosso o del listino prezzi per farmacie. Per la fornitura di farmacie ospedaliere e dispensari, si applicano i prezzi di listino per forniture ospedaliere. Le dimensioni di imballaggio non incluse nel listino prezzi per forniture ospedaliere possono essere ordinate da farmacie ospedaliere e dispensari tramite i grossisti o direttamente a Corza, al prezzo di acquisto per singole confezioni riservato alle farmacie.
- 2.2 La fornitura completa di Merci per uso ospedaliero a farmacie ospedaliere e dispensari, in conformità al listino prezzi fornito a tal fine, richiede la conclusione di un separato contratto di fornitura scritto tra Corza e il Cliente. Per la fornitura dei dispensari è necessario attestare l'approvazione ufficiale del contratto di fornitura.

- 2.3 Corza può aumentare i Prezzi in qualsiasi momento, dando al Cliente un preavviso scritto di almeno 14 giorni. Corza può aumentare i Prezzi con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente, in presenza di un aumento dei costi diretti sostenuti da Corza per la fornitura delle pertinenti Merci, a seguito di fattori al di fuori del controllo di Corza.
- 2.4 Il Cliente non può cedere i propri diritti contrattuali a terzi senza l'espreso consenso di Corza.
- 2.5 Nell'effettuare un Ordine, il Cliente riconosce e accetta che Corza possa effettuare un controllo creditizio sul Cliente.

3. Pagamento

- 3.1 A seguito dell'accettazione dell'Ordine, Corza procederà, in qualsiasi momento, alla fatturazione parziale o integrale delle Merci al Cliente.
- 3.2 Il Cliente dovrà pagare tutte le fatture per intero senza detrazioni o compensazioni, in fondi disponibili, entro il termine specificato nella fattura (o come altrimenti comunicato da Corza al Cliente); e al conto bancario indicato da Corza.
- 3.3 L'accettazione di cambiali richiede un accordo scritto preventivo. Le spese e i costi associati alle cambiali saranno a carico del Cliente e saranno pagati immediatamente in contanti.
- 3.4 Tutti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a Corza e saranno considerati ricevuti una volta a piena disposizione di Corza. Gli assegni e le cambiali saranno considerati pagati solo dopo che verranno incassati.
- 3.5 Laddove le somme dovute ai sensi delle presenti Condizioni non siano pagate per intero entro la data di scadenza, Corza può, senza pregiudizio dei suoi altri diritti, addebitare gli interessi su tali somme secondo il tasso di interesse legale vigente; tutte le fatture per Merci e servizi resi da Corza fino a tale data diventeranno immediatamente esigibili e Corza avrà il diritto di richiedere il pagamento anticipato o una garanzia per i servizi futuri, riservandosi il diritto di rivendicare ulteriori danni causati da tale inadempienza.
- 3.6 Corza avrà il diritto di compensare, ai sensi del Contratto, qualsiasi passività o somma dovuta al Cliente ai sensi del Contratto o di qualsiasi altro contratto stipulato da Corza con il Cliente. Il Cliente pagherà tutte le somme dovute a Corza ai sensi del Contratto senza ricorrere ad alcuna compensazione, domanda riconvenzionale, detrazione o trattenuta di alcun tipo, salvo quanto prescritto dalla legge.
- 3.7 In caso di consegne scaglionate o parziali, Corza potrà pretendere un pagamento anticipato per ciascuna di tali tranche o consegne parziali in proporzione al volume totale dell'ordine.
- 3.8 Qualora Corza predisponga la consegna delle Merci da una sede esterna al Paese del Cliente o qualora un Cliente non abbia acquistato in precedenza prodotti da Corza, sarà necessario effettuare il pagamento in via anticipata, salvo ove diversamente concordato, e Corza si riserva il diritto di verificare l'affidabilità creditizia del Cliente su base continuativa, ad es., ottenendo dati dai sistemi di informazioni creditizie.
- 3.9 Se, dopo la conclusione del Contratto, esistono indizi dell'incapacità del Cliente di liquidare il Prezzo dovuto o di altro tipo di instabilità finanziaria, Corza ha il diritto di rifiutare di fornire le Merci, se non viene effettuato un pagamento anticipato, e di recedere dal Contratto.

4. Tracciabilità

Il Grossista deve istituire e mantenere un sistema a norma di legge e rispettare le disposizioni relative a farmacovigilanza, sicurezza, tracciabilità, notifica, resi e altre questioni nelle forme previste dalla normativa in materia di prodotti farmaceutici applicabile nel territorio del Cliente. Ciò comprenderà la tenuta di registri dei propri clienti e della sede delle Merci da parte del Cliente, l'imposizione degli stessi obblighi ai propri clienti e garantire che tali clienti possano essere contattati il prima possibile in caso di ritiro di un prodotto o altra azione correttiva.

5. Consegna

- 5.1 La consegna sarà effettuata in conformità alle disposizioni Incoterm del Contratto o come altrimenti specificato da Corza. Il Cliente dovrà informare e tenere informata Corza di qualsiasi requisito per l'importazione o l'esportazione delle Merci nel Territorio.
- 5.2 Le Merci saranno considerate consegnate e il rischio sarà trasferito in conformità alle disposizioni Incoterm del Contratto o come altrimenti specificato da Corza.
- 5.3 Il Cliente ispezionerà e accetterà tempestivamente le Merci, che potranno essere rifiutate solo entro sette (7) giorni dalla consegna. Il Cliente può rifiutare l'accettazione solo se le Merci non sono di qualità idonea alla vendita.
- 5.4 Corza compirà ogni ragionevole sforzo per rispettare le date di consegna, pur restando tali date unicamente indicative e non vincolanti, salvo se diversamente indicato nella conferma scritta dell'Ordine. Corza non sarà responsabile per eventuali ritardi nella consegna causati dal mancato rispetto da parte del Cliente degli obblighi posti in capo allo stesso dal Contratto o ai sensi della legge applicabile.
- 5.5 Corza può effettuare la consegna scaglionata delle Merci. Qualsiasi ritardo o vizio di una tranche di consegna non darà diritto al Cliente di annullare eventuali altre tranche.
- 5.6 La consegna delle Merci sarà corredata di bolla di accompagnamento contenente:
- 5.6.1 la data dell'Ordine;
- 5.6.2 i numeri di prodotto, il tipo e la quantità di Merci del lotto; e

5.6.3 eventuali istruzioni speciali per la manipolazione.

6. Accettazione e ritardata consegna

- 6.1 Corza non sarà responsabile per eventuali mancate o ritardate consegne causate dall'incapacità del Cliente di rendere disponibile la Sede o di fornire a Corza adeguate istruzioni relative alla consegna e l'installazione o altrimenti correlate alle Merci (o a qualsiasi evento di Forza maggiore).
- 6.2 In caso di consegne che, su richiesta del Cliente, devano essere effettuate dopo le date di consegna concordate in seguito alla conclusione del contratto, il pagamento sarà effettuato secondo i termini previsti per le consegne realizzate in tempo.
- 6.3 Se il Cliente non accetta le Merci o viola altri obblighi previsti dal Contratto, Corza ha il diritto di recedere dal Contratto e/o di far valere la clausola penale che prevede il versamento, in via forfettaria, di una somma pari all'1% per ogni settimana compiuta di ritardo, a titolo di risarcimento per inadempimento, non potendo oltrepassare tale somma il 5% dell'importo dell'ordine. Entrambe le parti contraenti si riservano il diritto di provare la sussistenza di danni maggiori o minori.
- 6.4 Nessuna delle parti avrà alcuna responsabilità ai sensi del Contratto o sarà ritenuta in violazione del Contratto per eventuali ritardati o mancati adempimenti del Contratto derivanti da cause di Forza maggiore. La parte soggetta all'evento di Forza maggiore dovrà informare tempestivamente l'altra parte per iscritto al verificarsi dell'evento all'origine del ritardato o mancato adempimento e alla cessazione dello stesso. Se l'evento di Forza Maggiore si protrae per un periodo ininterrotto superiore a trenta (30) giorni, ciascuna delle Parti potrà risolvere il Contratto mediante notifica scritta all'altra Parte.
- 6.5 La titolarità delle Merci sarà trasferita in conformità alle disposizioni Incoterm del Contratto o come altrimenti specificato da Corza.
- 6.6 Il Cliente conserverà con cura le Merci, in conformità alla Documentazione e alle Specifiche, ne preserverà le condizioni in cui sono state consegnate e le assicurerà contro tutti i rischi (fornendo una copia degli estremi delle polizze assicurative su richiesta di Corza). Il Cliente dovrà informare immediatamente Corza di qualsiasi danno alle Merci.
- 6.7 In caso di sequestro o altro accesso da parte di terzi alle Merci, il Cliente dovrà informarne immediatamente Corza per iscritto.
- 6.8 Il Cliente ha il diritto di vendere le Merci nel quadro del normale svolgimento dell'attività purché sia in regola con i pagamenti. Non è consentito il pegno o la cessione a scopo di garanzia delle Merci.
- 6.9 In caso di violazione del Contratto da parte del Cliente, Corza avrà il diritto di recedere dal Contratto e richiedere al Cliente la restituzione delle Merci a spese del Cliente. Corza avrà il diritto di utilizzare le Merci dopo la consegna e si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali danni.
- 6.10 Se la legge del Paese in cui si trovano le Merci non consente la riserva di proprietà o la consente solo in forma limitata, Corza può riservarsi altri diritti in relazione alle Merci e il Cliente coopererà nella riserva di proprietà o nell'esercizio degli altri diritti sostitutivi della riserva di proprietà, nonché nella tutela di tali diritti.

7. Limitazione di responsabilità

- 7.1 La responsabilità delle Parti per tutti i diritti e le rivendicazioni di natura contrattuale ed extracontrattuale conseguenti e inerenti a consegne e servizi, nonché, in generale, al rapporto commerciale instaurato ai sensi del Contratto, sarà quella indicata nella presente Clausola 7.
- 7.2 Nessuna delle Parti limiterà la propria responsabilità in relazione a: (1) morte o lesioni personali causate da atto colposo, (2) frode o dolo, o (3) qualsiasi altra perdita che non possa essere esclusa o limitata ai sensi della legge applicabile.
- 7.3 Qualora la responsabilità di una Parte sia esclusa o limitata, tale esclusione o limitazione si applica anche alla responsabilità personale dei rappresentanti legali, dipendenti e altri agenti di tale parte.
- 7.4 Fatta salva la Clausola 7.1, Corza non sarà responsabile per danni consequenziali, indiretti o speciali, non superando la sua responsabilità totale le somme dovute ed esigibili ai sensi del Contratto in relazione al quale è sorta la responsabilità.
- 7.5 Il Cliente indennizzerà Corza da e contro eventuali perdite, danni, responsabilità, costi (incluse le spese legali) e oneri subiti o sostenuti, direttamente o indirettamente, a seguito della violazione da parte del Cliente di uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto.
- 7.6 Il Cliente dovrà stipulare polizze assicurative a copertura dei propri obblighi ai sensi del Contratto con compagnie rispettabili. Su richiesta, il Cliente dovrà fornire (ove ragionevole) prova della vigenza della polizza assicurativa e di tutti i pertinenti termini di volta in volta applicabili.

8. Garanzia

- 8.1 Qualsiasi richiesta di intervento in garanzia sarà subordinata al rispetto da parte del Cliente degli obblighi previsti dal Contratto (inclusi gli obblighi di ispezione, notifica e conservazione). Le Merci saranno considerate approvate a meno che Corza non riceva una notifica scritta dei vizi entro cinque (5) giorni di calendario dalla consegna. Se nonostante un attento esame non sono stati individuati vizi, tale periodo decorre dalla data in cui il Cliente venga a conoscenza (o si presume, secondo ragione, dovrebbe essere venuto a conoscenza) del vizio. Se il Cliente non ispeziona e/o non segnala correttamente i vizi, le Merci si riterranno approvate.
- 8.2 Corza garantisce, per un periodo di novanta (90) giorni dalla consegna (il "**Periodo di garanzia**"):
- 8.2.1 la conformità delle Merci, sotto tutti gli aspetti rilevanti, all'Ordine e alle Specifiche; e

- 8.2.2 l'assenza di vizi rilevanti relativi a materiali, progettazione e qualità delle Merci.
- 8.3 Come unico ed esclusivo rimedio a disposizione del Cliente, Corza provvederà, a sua discrezione, a sostituire o rimborsare il Prezzo corrisposto per le Merci difettose, a condizione che il Cliente abbia adempiuto gli obblighi di cui alla Clausola 8.1 e abbia (a) fornito a Corza informazioni sufficienti in merito alla natura e all'entità dei vizi e agli usi ai quali le Merci erano state destinate prima del rilevamento del vizio; (b) offerto a Corza una ragionevole opportunità di esaminare le Merci difettose; e (c) restituito le Merci difettose a Corza.
- 8.4 Se il vizio deriva da un prodotto difettoso di terzi, Corza ha il diritto di cedere al Cliente la richiesta di intervento in garanzia nei confronti dei propri fornitori a monte. In tal caso, le richieste di intervento in garanzia possono essere fatte valere nei confronti di Corza solo laddove l'esecuzione giudiziaria delle rivendicazioni contro il fornitore o il produttore del prodotto di terzi difettoso non abbia avuto successo o non abbia ragionevoli possibilità di successo, ad esempio, a causa di insolvenza.
- 8.5 Corza non sarà responsabile dell'eventuale inadempienza delle Merci alla Clausola 8.2:
- 8.5.1 laddove tale inadempienza si verifichi a causa di danni intenzionali, atto colposo o insorga, come prevedibile, nel corso del normale utilizzo delle Merci;
- 8.5.2 nella misura in cui il Cliente non rispetti le istruzioni di Corza in relazione alle Merci, comprese eventuali istruzioni sul trasporto, la conservazione o l'uso;
- 8.5.3 nella misura in cui sia causata da Corza nell'attuazione di specifiche, istruzioni o requisiti del Cliente o forniti dal Cliente in relazione alle Merci;
- 8.5.4 laddove il Cliente apporti modifiche a Merci (o imballaggi) senza il previo consenso scritto di Corza o, avendo ricevuto tale consenso, difformemente dalle istruzioni di Corza; o
- 8.5.5 laddove il Cliente utilizzi le Merci dopo averne notificato a Corza la difformità dalla Clausola 8.2.

9. Rivendita

- 9.1 I medicinali acquistati ai prezzi praticati agli ospedali possono essere utilizzati esclusivamente dal Cliente o essere messi a disposizione di altri ospedali esclusivamente ai fini dell'uso da parte degli stessi.
- 9.2 Il Cliente deve informare immediatamente Corza della risoluzione di qualsiasi suo contratto di fornitura.
- 9.3 Le Merci sono beni di marca che il Cliente può rivendere solo nell'imballaggio originale, integro e non danneggiato. Non è consentita la vendita separata di parti di una confezione ospedaliera da parte del cliente.

10. Resi

- 10.1 Fatta eccezione per quanto previsto dalla Clausola 8.3, il Cliente non ha diritto alla restituzione o allo scambio di alcuna Merce, salvo ove espressamente concordato. Per motivi di sicurezza dei farmaci, Corza si riserva il diritto di distruggere i resi o le Merci restituite dal cliente di sua iniziativa, estranee alle richieste di risarcimento del Cliente, a spese del Cliente.

11. Riservatezza

- 11.1 Il Cliente manterrà riservate tutte le Informazioni riservate di Corza e le utilizzerà solo nella maniera necessaria ad adempiere il Contratto.
- 11.2 Il Cliente non farà alcun annuncio pubblico né divulgherà alcuna informazione riguardante il Contratto, salvo nella misura richiesta da leggi o autorità regolatorie.

12. Risoluzione

- 12.1 Corza potrà risolvere il Contratto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Cliente, ove:
- 12.1.1 il Cliente commetta una violazione sostanziale del Contratto e tale violazione non sia sanabile;
- 12.1.2 il Cliente commetta una violazione sostanziale del Contratto che non venga sanata entro quattordici (14) giorni dalla ricezione di notifica scritta della violazione;
- 12.1.3 il Cliente non abbia pagato un importo dovuto ai sensi del Contratto alla data di scadenza e tale importo rimanga insoluto per trenta (30) giorni dalla data in cui Corza ha comunicato al Cliente la scadenza del pagamento;
- 12.1.4 eventuali consensi, licenze o autorizzazioni detenuti dal Cliente siano revocati o modificati in modo tale che il Cliente non sia più in grado di adempiere i propri obblighi ai sensi del Contratto; o
- 12.1.5 il Cliente versi in condizioni di insolvenza, fallimento, liquidazione o evento simile in qualsiasi giurisdizione.
- 12.2 La risoluzione o la scadenza del Contratto non influirà sui diritti e sulle responsabilità maturati dalle Parti in qualsiasi momento fino alla data di risoluzione.

13. Legge applicabile e Foro competente

- 13.1 Il Contratto e qualsiasi controversia o rivendicazione conseguente o inerente allo stesso, al suo oggetto o alla sua interpretazione (comprese le controversie o le rivendicazioni di natura extracontrattuale) saranno disciplinati e interpretati in conformità alle leggi della Svizzera (ad esclusione delle Convenzioni delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni).

- 13.2 Le Parti accettano irrevocabilmente la giurisdizione non esclusiva dei tribunali svizzeri per la risoluzione di qualsiasi controversia o rivendicazione conseguente o inerente al Contratto, al suo oggetto o alla sua interpretazione (comprese le controversie o le rivendicazioni di natura extracontrattuale).
- 13.3 Qualora le singole disposizioni del Contratto siano o diventino, in tutto o in parte, inefficaci o inapplicabili, la validità delle rimanenti clausole del Contratto resterà inalterata. La disposizione inefficace o inapplicabile sarà sostituita da una disposizione che si confaccia il più possibile alle finalità economiche della clausola stralciata.